

6845/2015 NG

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO
Via delle Ville n° 4 - 81100 CASERTA
Tel. e Fax. 0823-27.93.00
P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**CON DOMANDA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI EX ART. 700
C.P.C. E CONTESTUALE ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Ricorre la docente Sig.ra **GNOCCHI Pierangela**, nata a Lodi il 01/10/1975 e residente in Battipaglia (SA) alla Via G. Noschese n. 38/B, cod. fisc. GNCPNG75R41E648U, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario De Crescenzo del Foro di Santa Maria C.V. (cod. fisc. DCRNNR76P10B963A) e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Delle Ville n° 4 - P.co Mandarino, giusta procura rilasciata in calce al presente ricorso.

Il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: **avv.antoniodecrescenzo@pec.it**, oppure a mezzo Telefax al seguente recapito 0823.1764430

Contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno Ufficio X - in persona del Dirigente p.t.;

- resistenti -

e nei confronti

di tutti i docenti inclusi nella III^a fascia delle Graduatorie ad Esaurimento istituite per la provincia di Salerno in relazione agli insegnamenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (classi di concorso AAAA - EEEE) che, in caso di accoglimento del presente ricorso ed a seguito dell'inserimento in esse della ricorrente, sarebbero scavalcati dalla stessa per posizione e punteggio, anche ai fini di una eventuale sua nomina in ruolo

- controinteressati -

per l'accertamento ed il riconoscimento

previa emissione di provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c.



- e previa disapplicazione, in parte *de qua*, degli atti e provvedimenti specificati nelle conclusioni del presente atto, del diritto della ricorrente, in qualità di docente precaria in possesso di "Diploma Magistrale abilitante", all'inserimento a pieno titolo nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Salerno istituite con validità per il triennio scolastico 2014/2017 giusta decreto dirigenziale prot. n. 10791/C7 del 26/08/2014, relativamente agli insegnamenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (classi di concorso AAAA – EEEE), con aggiornamento del punteggio e corrispondente posizione, e, per l'effetto, del conseguenziale diritto della medesima ricorrente ad essere collocata nella I^ fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto, con tutti i diritti conseguenti.

FATTO

La ricorrente ha conseguito il Diploma di maturità magistrale nell'a.s. 1993/1994, con votazione 46/60 (doc. 1).

Giova premettere che, per effetto di norme legislative e regolamentari (v. capitolo II del presente ricorso), al suddetto titolo culturale, se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, è stato sempre attribuito valore abilitante ai fini dell'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria.

Esso, infatti, in quanto avente valore abilitante, avrebbe dovuto consentire fin da subito l'accesso della ricorrente a tutti i canali di reclutamento riservati al personale scolastico, sia ai fini delle assunzioni in ruolo che per l'assegnazione delle supplenze annuali sui posti vacanti e disponibili dell'organico provinciale.

Pertanto, la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere inserita anche nelle graduatorie provinciali del personale docente istituite ex Legge n. 124/99, successivamente trasformate in Graduatorie ad Esaurimento con Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), nonché nelle correlate graduatorie di istituto.

Tuttavia il Ministero resistente, fino alla storica data del **25 marzo 2014**, non ha mai riconosciuto il valore abilitante al Diploma in questione, con l'effetto che tutti i docenti in possesso di tale titolo culturale, ai fini dell'insegnamento, hanno avuto unicamente accesso alle graduatorie di istituto di III fascia, che, com'è noto¹, essendo riservate agli aspiranti docenti privi di abilitazione all'insegnamento, sono utilizzate

¹ D.M. n. 131/2007, art. 1, comma 3.

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

dai Dirigenti Scolastici ai soli fini del conferimento delle supplenze temporanee in sostituzione del personale assente.

Ebbene, solo a fronte dell'ormai noto **Parere** reso dal **Consiglio di Stato N. 3813 dell'11 settembre 2013** - Affare n. 4929/2012 (**doc. 2**), formalizzato con **d.P.R. del 25 marzo 2014 (doc. 3)**, il Ministero resistente ha dovuto prendere finalmente atto del valore abilitante a tutti gli effetti di legge del diploma magistrale, se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Nondimeno, il Ministero dell'Istruzione, operando una scelta del tutto arbitraria ed illegittima per quanto si dirà in seguito, in occasione dell'avvio della procedura di "aggiornamento" delle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento (d'ora in poi anche G.A.E.) per il triennio di validità 2014/2017, regolarmente indetta con D.M. n. 235 del 01.04.2014 (**doc. 4**), **ha negato ai docenti che, come la ricorrente, fossero in possesso di detto titolo culturale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'accesso a tali graduatorie.**

Giova rammentare al riguardo che le G.A.E., diversamente dalle graduatorie interne di istituto di cui si è detto poc'anzi, sono invece utilizzate dai vari Ambiti Territoriali provinciali per il conferimento delle nomine in ruolo sul 50% dei posti in organico, nonché per l'assegnazione delle supplenze annuali. Esse, infatti, insieme al concorso ordinario (dalle cui graduatorie di merito si attinge per il restante 50% dei posti disponibili ai fini delle immissioni in ruolo), costituiscono uno dei due canali di accesso alla stabilizzazione del rapporto di pubblico impiego alle dipendenze del MIUR.

Dunque, il Ministero resistente, pur dinanzi al dichiarato e conclamato valore abilitante del Diploma Magistrale se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ha concesso ai docenti in possesso di detto titolo culturale la sola possibilità di accedere alla II fascia delle Graduatorie interne di Istituto, per effetto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 353/2014 (**doc. 5**) mediante il quale sono state avviate le procedure di aggiornamento anche di tali elenchi per il triennio di validità 2014/2017.

Ebbene, è di assoluto rilievo la circostanza per cui il D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014, indicente le procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il triennio di validità 2014/2017, **è stato annullato dal**



Consiglio di Stato con la recente Sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, proprio nella parte in cui ha vietato l'accesso in G.A.E. ai docenti muniti di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 (doc. 6).

A seguito di tale pronuncia di annullamento, la ricorrente ha presentato istanza di inserimento in G.A.E. rivolta al resistente Ambito Territoriale (doc. 7), che tuttavia, non ha fornito alcun riscontro negando, così, tale possibilità.

La ricorrente, pertanto, con il presente ricorso chiede che sia accertato e dichiarato il proprio "diritto" all'inserimento nella III fascia delle Graduatorie provinciali ad Esaurimento istituite per la provincia di Salerno con validità 2014/2017, istituite con decreto prot. n. 10791/C7 del 26/08/2014 (doc. 8).

Tenuto conto che lo stesso D.M. n. 235 del 01/04/2014, all'art. 11, comma 6, dispone che: *"Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro"*, e che la medesima indicazione circa il Giudice competente è stata data dal resistente Ambito Territoriale con l'emanazione del citato Decreto direttoriale prot. n. 10791/C7 del 26/08/2014, la docente odierna istante propone il presente ricorso, che va articolato alla luce dei seguenti motivi in

DIRITTO

DEL FUMUS BONI IURIS

1. SULLA NATURA E SUL RUOLO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E SUL VIGENTE SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO.

1.1 Per una migliore comprensione della fattispecie in esame, è opportuno premettere brevi cenni in ordine alla natura delle Graduatorie provinciali ad Esaurimento del personale docente e sul vigente sistema di reclutamento del personale scolastico.

Il sistema generale sul reclutamento degli insegnanti è disciplinato dalle disposizioni del Testo Unico in materia di Istruzione approvato con D.lgs n. 297/1994, nel testo come modificato ed integrato dalla Legge n. 124/1999, la quale ha profondamente innovato il sistema di reclutamento degli insegnanti.

Secondo l'impostazione data dalla citata Legge, l'accesso ai ruoli del personale docente avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo dalle graduatorie provinciali (cd. *doppio canale*).

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

E difatti, con la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie di merito in **graduatorie permanenti periodicamente integrabili**, le graduatorie provinciali permanenti svolgevano (e svolgono tutt'oggi, ancorché trasformate in Graduatorie ad Esaurimento – G.A.E. per effetto della Legge n. 296/2006) anche l'altra importante funzione di essere lo strumento per il conferimento delle supplenze annuali.

In questo modo gli insegnanti confluiti nelle citate graduatorie, se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili per concorso, in attesa di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, avevano (ed hanno) la possibilità di acquisire la necessaria professionalità attraverso le supplenze annuali.

Ebbene, le graduatorie uniche permanenti (istituite, come detto, dall'art. 1, comma 6, della Legge 124/99, che ha sostituito l'art. 401 del T.U. n. 297/94), **fino al 2006**, sono state periodicamente **aggiornate ed integrate** con l'inserimento dei docenti che via via conseguivano l'abilitazione all'insegnamento tramite la partecipazione ai concorsi ordinari per titoli ed esami, o mediante frequentazione di appositi corsi universitari abilitanti, oppure attraverso sessioni riservate.

La graduatoria unica permanente (istituita, come detto, dall'art. 1, comma 6, della Legge 124/99, che ha sostituito l'art. 401 del T.U. n. 297/94) è stata dunque definita "permanente", proprio perché detto elenco negli anni ha subito gli aggiornamenti periodici e le integrazioni dei nuovi abilitati.

1.2 Ciò almeno è quanto avvenuto fino a tutto il 2006, poiché con la **Legge n. 296/2006** (art. 1, comma 605, lett. c), il Legislatore, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato e salvaguardare i diritti dei docenti abilitati, ha deciso di trasformare le graduatorie permanenti di cui si è detto in **Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.)**, escludendo così la possibilità di inserimento in detti elenchi da parte dei nuovi abilitati.

Più esattamente, la Legge n. 296/2006 ha distinto tra **i docenti che avevano già acquisito l'abilitazione al momento della sua emanazione, e quindi titolari ad essere ammessi nelle nuove Graduatorie ad Esaurimento,** e i docenti non ancora abilitati i quali, invece, non potevano vantare alcun titolo all'inclusione.

E difatti, all'art. 1, comma 605, lett. c) della suddetta legge è espressamente statuito che: *"Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,*

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria".

Giova evidenziare, però, che la clausola di salvaguardia contenuta nella norma di legge sopra richiamata (art. 1, comma 605, lett. c della Legge 296/06) non contemplava tra i soggetti "già in possesso di abilitazione" aventi titolo all'inclusione nelle G.A.E. i diplomati magistrali ante 2001/2002, e ciò in quanto, come si è già detto, fino a tutto il 2014, a tale titolo di studio il Ministero resistente ha sistematicamente ed illegittimamente negato il valore abilitante.

2. SUL VALORE ABILITANTE "EX LEGE" DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI - SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI.

2.1 Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame è altresì impossibile prescindere da una breve disamina sulla natura e sul valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, all'esito della frequentazione dei corsi delle Scuole ed Istituti magistrali, alla luce delle disposizioni legislative e regolamentari succedutesi nel tempo e dei recenti sviluppi giurisprudenziali.

Fino a tutto l'a.s. 2002, infatti, i diplomi conclusivi delle Scuole e degli Istituti Magistrali, oltre a costituire valido titolo di accesso ai concorsi a cattedre, avevano *ex lege* anche valore di abilitazione all'insegnamento.

Occorre richiamare innanzitutto l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, istitutivo di questo diploma con la finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria).

Quindi l'art. 402 dello stesso D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico in materia di Istruzione), che dispone: "[...] il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

di studiodell'istituto magistrale abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare [...]".

Lo stesso Decreto Legislativo 297/1994, dunque, riconosceva valore abilitante al Diploma Magistrale, essendo stato espressamente previsto all'art. 194, comma 1, che: *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"*.

Inoltre, l'articolo 197, comma 1, del medesimo decreto statuisce che *"... il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare..."*.

Successivamente, il decreto Interministeriale del 10.3.1997, all'art. 2, comma 1, ha ribadito che i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell'a.s. 1997/98, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente il valore abilitante e consentono di partecipare al reclutamento ed ai concorsi ordinari a cattedra nella scuola materna ed elementare, secondo quanto disposto dagli artt. 399 e seguenti del D.lgs n. 297/94.

In seguito tale riconoscimento è stato confermato con l'articolo 15, comma 7, del d.P.R. del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stata ribadita la natura permanente dell'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento del suddetto diploma, se conseguito all'esito dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio dell'istituto magistrale, iniziato entro l'anno scolastico 1997/1998.

Da ultimo, invece, il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 128 dell'8 novembre 2013, con l'abolizione del comma 4-bis dell'art. 1 Legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nella scuola paritaria.

Ebbene, le richiamate disposizioni legislative sono tutt'ora vigenti e vanno senz'altro applicate ai diplomati magistrale entro l'a.s. 2001/2002, come la ricorrente, per l'evidente principio generale della certezza legale del titolo così conseguito e dei diritti ormai consolidati e della pari opportunità di lavoro.

In altri termini, prima dell'istituzione (1997) del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di Scuola Magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di Istituto Magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

sperimentali dell'Istituto Magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo quanto statuito dall'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 del D.lgs 297/94.

L'impianto normativo descritto, dunque, ha indicato fino al 2002 nel Diploma Magistrale il titolo di studio per l'accesso all'insegnamento nelle scuole pubbliche e dunque al pubblico impiego.

Alla luce di quanto appena detto, è del tutto evidente che il personale che, come la ricorrente, sia munito di uno dei predetti titoli culturali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, non necessita di ulteriore formazione per l'abilitazione all'insegnamento, avendo ultimato entro un determinato arco temporale un ciclo di studi conclusosi con un esame di stato, all'esito del quale ha conseguito un titolo di studio abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria.

2.2 In ordine all'indiscusso valore abilitante del titolo conseguito fino all'a.s. 2001/2002 presso le Scuole e gli Istituti Magistrali, è intervenuto il Consiglio di Stato, che, con il noto **Parere N. 3813 dell'11 settembre 2013 (Affare n. 4929/2012)**, ha statuito su un ricorso straordinario presentato da numerosi docenti in possesso del predetto titolo culturale, i quali nell'impugnare le disposizioni del D.M. n. 62/2011 con il quale il MIUR aveva avviato le procedure di aggiornamento delle graduatorie di istituto valide per il triennio scolastico 2011-2014, ne censuravano l'illegittimità nella parte in cui veniva loro precluso l'accesso alla II fascia di detti elenchi riservata ai docenti muniti di abilitazione.

Ebbene, in tale sede il Consiglio di Stato ha precisato testualmente che: *"La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) doveva considerarsi abilitante, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine,*

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012>>.

Ciò che più rileva ai fini della fattispecie in esame è che con il suddetto parere il Consiglio di Stato, oltre a chiarire che il titolo conseguito a conclusione dei corsi di studi degli Istituti Magistrali è abilitante all'insegnamento, ha espressamente statuito che tale diploma abilitante **è valido ed idoneo per l'accesso alle Graduatorie ad Esaurimento.**

In ordine a tale specifico punto, il Consiglio di Stato ha posto in risalto una distinzione per quanto attiene alla specifica questione dei docenti della scuola d'infanzia e primaria che abbiano conseguito, entro l'anno scolastico 2001-2002, il diploma di scuola o istituto magistrale, considerato a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege, laddove ha precisato che *<<l'argomento addotto dai ricorrenti appare a prima lettura convincente, né sembrano fondate le controdeduzioni dell'Amministrazione volte ad escludere che l'abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, possa dar diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento>>.*

2.3 Successivamente lo stesso Consiglio di Stato, questa volta in Sede Giurisdizionale ed **in via cautelare e di urgenza**, con **Ordinanza n° 4834/2014 del 22.10.2014**, nel confermare il principio affermato precedentemente con il citato parere, ha riconosciuto agli aspiranti docenti in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/202 **il diritto all'inserimento "con riserva" nelle graduatorie ad esaurimento provinciali per il triennio 2014/2014 per le scuole di infanzia e primaria**, nell'attesa della definizione nel merito del giudizio, con la seguente testuale motivazione: *"Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente; Considerato che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare l'interesse degli appellanti all'ammissione con riserva alle graduatorie ad esaurimento; Ritenuto che sussistano, in tal senso, i presupposti di cui all'articolo 98 del codice del processo amministrativo per l'accoglimento dell'istanza cautelare, al fine della sollecita definizione del giudizio di merito, comportando l'esecuzione della sentenza impugnata un danno grave e irreparabile per la posizione degli appellanti che altrimenti non potrebbero aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l'ammissione in ruolo".*

Dello stesso tenore anche le più recenti ordinanze emesse dal Consiglio di Stato nn. 4312 e 4313 del 23 settembre 2015.

2.4 Della specifica questione è stata investita anche la **Commissione Europea** che, chiamata a decidere sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla Direttiva 2005/36 e dopo attenta disamina della legislazione italiana, con atto ufficiale del 31 gennaio 2014, ha chiarito in modo definitivo che **il Diploma Magistrale ha valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria e dunque è titolo per l'esercizio della professione di insegnante in tutti gli Stati Europei.**

La Commissione, infatti, è giunta alla conclusione che per insegnare nella scuola primaria è giuridicamente necessario essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: laurea in scienze della formazione primaria o diploma di maturità magistrale, operando così una parificazione tra i suddetti titoli a conferma, quindi, che prima della formazione del corso di studi di Laurea in Scienza della formazione, il titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria era il diploma magistrale.

Inoltre, con il succitato atto ufficiale del 31 gennaio 2014, la Commissione Europea ha avuto anche modo di precisare che il concorso a cattedre per titoli ed esami rappresenta esclusivamente una procedura e modalità di reclutamento del personale docente nella scuola statale, **ma non anche una procedura per l'abilitazione all'insegnamento.**

Ebbene, dalle disposizioni legislative e regolamentari sopra evidenziate e dai recenti sviluppi giurisprudenziali, emerge in maniera chiara ed inconfutabile che i docenti in possesso di Diploma conseguito entro l'a.s. 2001/2002 all'esito dei corsi quadriennali o quinquennali di Scuola o di Istituto Magistrale, vantano un titolo di abilitazione all'insegnamento in nulla diverso da quello acquisito dai docenti con i percorsi formativi avviati dopo il 1997.

Del resto il dettato della legge trova anche fondamento nell'art. 97, terzo comma, della Costituzione, laddove è prescritto che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge; l'art. 33, quinto comma, invece, stabilisce che è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

Ebbene, nel caso che ci occupa l'esame di Stato è stato sostenuto e superato dalla ricorrente proprio attraverso il conseguimento del Diploma di maturità Magistrale.

Il Ministero resistente, dunque, con gravissima violazione di legge, con l'emanazione del D.M. n. 235/2014 ha omesso di riconoscere alla ricorrente gli effetti legali del proprio titolo culturale.

Il valore abilitante del titolo vantato dalla ricorrente, ove correttamente applicato dal Ministero, avrebbe dovuto riconoscere alla medesima il diritto ad accedere pienamente ai vari canali di reclutamento, sia ai fini delle supplenze annuali che per le assunzioni con rapporto a tempo indeterminato.

Chi ricorre, oggi, ha certamente diritto a vedersi riconoscere, in condizioni di pari opportunità, l'accesso ad uno dei percorsi di reclutamento del personale docente dato dalle Graduatorie ad Esaurimento che, come si è detto, costituiscono l'elenco dal quale si attinge per le assunzioni in ruolo (sul 50% dei posti disponibili) nonché per il conferimento delle supplenze annuali sui posti vacanti.

3. SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO IN G.A.E. DEI DOCENTI MUNITI DI DIPLOMA MAGISTRALE ABILITANTE – CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 1973 DEL 16 APRILE 2015 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/1999/CE

3.1 Alla luce del sopra citato **Parere N. 3813/2013** espresso dal **Consiglio di Stato**, formalizzato con **d.P.R. del 25 marzo 2014**, il Ministero resistente ha dovuto prendere finalmente atto del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Tuttavia, pur prendendo formalmente ed ufficialmente atto del valore abilitante riconosciuto al diploma magistrale, il M.I.U.R. ha negato ai docenti che, come la ricorrente, fossero in possesso di detto titolo culturale, l'accesso alle **Graduatorie provinciali ad Esaurimento (G.A.E.)**, al pari di tutti gli aspiranti docenti in possesso di un titolo abilitante, non avendo contemplato tale possibilità con il **Decreto Ministeriale n° 235 del 01/4/2014**, con il quale sono state indette le procedure di aggiornamento di detti elenchi per il nuovo triennio di validità 2014-2017.

Con una scelta del tutto arbitraria ed illegittima, dunque, il riconoscimento del valore abilitante del Diploma Magistrale è stato circoscritto ai fini del solo

accesso alle Graduatorie di Circolo e di Istituto, che sono utilizzate dal MIUR ai fini del conferimento delle sole supplenze temporanee previa individuazione e nomina da parte dei Dirigenti Scolastici.

Ed invero con l'emanazione del D.M. 353/2014 del 22 maggio 2014, il MIUR ha avviato le procedure di aggiornamento delle Graduatorie di Istituto valide per il triennio 2014/2017 e, in tale occasione, ai docenti precari in possesso del diploma magistrale abilitante è stata concessa la possibilità della sola inclusione nella 2^a fascia di detti elenchi, riservata agli aspiranti in possesso di titolo abilitante all'insegnamento.

Dunque, anche in occasione dell'ultima procedura di aggiornamento delle G.A.E. indetta con il D.M. n. 235/2014, ai docenti precari in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è stata nuovamente negata dal MIUR la possibilità di presentare legittima richiesta di inclusione nelle suddette graduatorie provinciali ad esaurimento e dunque il diritto alla stabilizzazione lavorativa.

3.2 Ebbene, avverso tale esclusione numerosi docenti in possesso del predetto titolo culturale hanno promosso ricorso dinanzi al competente T.A.R. del Lazio per l'annullamento in parte *de qua* del richiamato D.M. 235/2014, censurando per violazione di legge ed eccesso di potere i criteri generali fissati dal MIUR per la formazione delle Graduatorie provinciali ad Esaurimento e rivendicando, così, quali docenti abilitati già dall'a.s. 2001/2002, il diritto all'inserimento in detti elenchi.

Tuttavia, con sentenza breve n. 7858 del 21 luglio 2014, il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso ritenendolo inammissibile (per mancanza dell'attualità dell'interesse all'impugnazione) ed altresì infondato.

La pronuncia del T.A.R., però, è stata tempestivamente appellata dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con Sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 ha "annullato" il D.M. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 l'inserimento nelle G.A.E. .

Per i Giudici di Palazzo Spada *"...i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle*



graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

Con tale pronuncia, che potremmo definire di portata storica, il Supremo organo della Giustizia Amministrativa ha conseguentemente accertato e riconosciuto senza alcuna riserva il “diritto” dei docenti in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nella III fascia delle Graduatorie provinciali ad Esaurimento.

E difatti nella parte motiva della medesima pronuncia si legge: “...non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”.

Il Decreto Ministeriale n. 235/2014, con il quale il Ministero resistente ha indetto le procedure di aggiornamento delle G.A.E. con validità per il triennio scolastico 2014/2017, è stato dunque annullato per illegittimità in quanto ha disatteso e violato la fonte primaria costituita dall’art. 1, comma 605, lett. c) della Legge n. 296/2006.

E difatti, come si è già spiegato al precedente capo 1.2, con la trasformazione delle graduatorie provinciali del personale docente da permanenti ad “esaurimento” intervenuta con la sopra richiamata disposizione legislativa, è stato fatto salvo il diritto all’inserimento in tali nuovi elenchi dei docenti che erano già in possesso di un titolo abilitante.

Orbene, secondo il Consiglio di Stato, non può essere revocato in dubbio che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento fossero già in possesso di un titolo abilitante. Conseguentemente e conclusivamente, il fatto che il valore abilitante del Diploma Magistrale sia stato riconosciuto dal Ministero resistente soltanto nel 2014 per effetto del richiamato parere reso dal Consiglio di Stato N.

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

3813/2013 formalizzato con d.P.R. del 25 marzo 2014, non può impedire e non impedisce che tale riconoscimento abbia effetto ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie provinciali ad Esaurimento riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Proprio per tali motivi, con la recentissima sentenza N. 1973 del 16 aprile 2015 il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la pretesa dei ricorrenti all'inserimento nella III fascia delle Graduatorie provinciali ad Esaurimento, ovvero nella stessa fascia in cui essi avrebbero dovuto essere inseriti qualora il Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 fosse stato subito riconosciuto abilitante, prima della chiusura delle GAE intervenuta nel 2006.

Ai fini della presente controversia, è evidente dunque che anche la ricorrente deve ritenersi in possesso di valido titolo di accesso alle G.A.E., per cui la sua esclusione determina senz'altro una grave violazione del principio di uguaglianza, nonché una palese discriminazione rispetto ai docenti in possesso dei medesimi titoli (come i docenti abilitati all'estero) che invece hanno potuto accedervi.

4. SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE DE QUA

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e da quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di "inscindibilità": gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cass. Civ., Sez. I, 13 marzo 1998, n. 2734, in Giust. Civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811, ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 dell'art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 dell'art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che: "...la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis".

Per quanto innanzi, non si può nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità per il Ministero resistente di respingere la richiesta della docente istante invocando disposizioni regolamentari (D.M. 235/2014) definitivamente annullate dal Giudice Amministrativo.

4. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 28 GIUGNO 1999, N. 1999/70/CE - ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP - VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL 26 NOVEMBRE 2014 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SULLA ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE NEL COMPARTO SCUOLA.



STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

Si è già detto che il Ministero resistente, pur dinanzi al dichiarato e conclamato valore abilitante del Diploma Magistrale se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ha concesso ai docenti in possesso di detto titolo culturale la sola possibilità di accedere alla II fascia delle Graduatorie interne di Istituto, per effetto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 353/2014 mediante il quale sono state avviate le procedure di aggiornamento anche di tali elenchi per il triennio di validità 2014/2017.

Ed invero in ossequio al disposto di cui all'art. 69 della Legge n. 69/2009, che impone al Ministro competente di adottare atti conformi ai pareri del Consiglio di Stato (in questo caso il riferimento è al noto parere n. N. 3813 dell'11 settembre 2013 sul Diploma Magistrale), il Ministero dell'istruzione ha riconosciuto i suoi pluriennali errori ed ha concesso ai Diplomati Magistrale ante 2001/2002 la possibilità di accedere alla II fascia delle Graduatorie di Istituto mediante l'adozione del sopra citato D.M. N. 353/2014.

La ricorrente, pertanto, ha avuto accesso solo a tali ultime graduatorie, che com'è noto sono utilizzate esclusivamente per l'assegnazione delle supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione del personale assente, previa individuazione e nomina da parte dei dirigenti scolastici.

Per effetto di ciò, la ricorrente, al pari di tutti gli altri docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, sarà costretta per lungo tempo a vivere in una condizione di "precarietà" lavorativa, potendo ambire al massimo alle supplenze temporanee per scorrimento delle graduatorie di istituto.

Ella, infatti, una volta relegata nelle graduatorie di istituto (G.I.), potrà essere individuata ed attinta esclusivamente ai fini del conferimento delle supplenze temporanee di cui all'art. 4) della Legge n. 124/1999, dunque sulla base di "reiterati" contratti a tempo determinato, anche ripetuti nel tempo.

Ebbene, tale situazione appare decisamente in contrasto con quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con la nota sentenza del 26 novembre 2014 sulla illegittima reiterazione dei contratti a termine nel comparto scuola.

La sentenza della Corte Ue, difatti, ha dato risposta al quesito posto (con rinvio pregiudiziale) dalla Corte Costituzionale e dal Tribunale di Napoli, ovvero se la normativa italiana sia conforme all'accordo quadro dell'Ue sul lavoro a tempo determinato (clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul

lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio).

La questione, invero, ha trovato origine nelle cause riunite intentate da un gruppo di lavoratori precari assunti in istituti pubblici come docenti e collaboratori amministrativi in base a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione.

Essi infatti avevano lavorato durante periodi differenti, ma mai impiegati per meno di 45 mesi su un periodo di 5 anni.

Sostenendo l'illegittimità di tali contratti, hanno quindi chiesto per via giudiziaria la riqualficazione dei loro contratti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'immissione in ruolo, il pagamento degli stipendi corrispondenti ai periodi di interruzione tra i contratti nonché il risarcimento del danno subito.

Secondo i giudici di Lussemburgo: la normativa italiana non prevede alcuna misura che possa prevenire il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Inoltre la Corte ha rilevato che la legge italiana «non prevede criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo risponda ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine», e «non contempla neanche altre misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a tali contratti».

Su tale assunto, dunque, la reiterazione dei contratti a tempo determinato da parte del Ministero dell'istruzione è stata ritenuta una pratica sostanzialmente illegittima, nella parte in cui consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti o che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale docente di ruolo, così da determinare una successione potenzialmente illimitata dei contratti a tempo determinato e comunque svincolata dall'indicazione delle ragioni obiettive e/o della predeterminazione di una durata massima o di un certo numero di rinnovi.

Ciò in quanto, proprio in applicazione della clausola 5), punto 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, **gli Stati membri sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l'abuso**

costituito dalla successione nel tempo dei contratti a termine, cosa che, invece, l'Italia non ha fatto!

Giova altresì rilevare che già i Tribunali di Roma e di Lamezia Terme hanno sollevato, sia in riferimento all'art. 117, primo comma della Costituzione, che alla clausola 5), punto 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, **questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11 della Legge 3 maggio 1999, n. 124**, sostenendo che tale situazione non sarebbe compatibile con il diritto dell'Unione europea.

In particolare, la disposizione normativa è stata censurata nella parte in cui consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti o che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, **in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale docente di ruolo, così da determinare una successione potenzialmente illimitata dei contratti a tempo determinato e comunque svincolata dall'indicazione delle ragioni obiettive e/o della predeterminazione di una durata massima o di un certo numero di rinnovi.**

La Corte Costituzionale, dunque, anch'essa investita della questione, è stata incaricata di valutare la conformità della norma censurata al diritto dell'Unione Europea, e tenuto conto che la clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro suddetto è stata ritenuta priva di "efficacia diretta" (Corte Giust. U.E., sent. 15 aprile 2008, in causa C-268/06), con ordinanza n. 207 del 2013 la Corte ha **per la prima volta** rinviato - in via incidentale e pregiudiziale - la questione interpretativa della predetta clausola direttamente alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con la citata pronuncia, si è espressamente pronunciata in senso favorevole ai ricorrenti.

Di tal ché, la violazione della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE - Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP reiterata anche con il presente ricorso appare, allo stato, tutt'altro che infondata.

*** *** ***

Per tutto quanto innanzi esposto, risulta di palmare evidenza l'illegittimità del Decreto Ministeriale n° 235/2014 per violazione delle disposizioni legislative relative, nello specifico, all'attribuzione del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

La dedotta illegittimità si ravvisa ancor di più nella mancata previsione con il predetto decreto ministeriale, adottato in occasione dell'attuale aggiornamento delle GAE, dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ora per allora, dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.

Il medesimo provvedimento ministeriale è altresì illegittimo in quanto disattende e viola la fonte primaria costituita dall'art. 1, comma 605, lettera C) della legge 296/2006, con il quale, in occasione della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, è stato fatto salvo l'inserimento in esse dei docenti che, al momento della contestuale chiusura delle stesse, erano già in possesso di un titolo abilitante.

Pertanto, i docenti che, come la ricorrente, sono in possesso di un titolo abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002, potevano e possono ancora oggi essere inclusi nelle G.a.E., in ossequio proprio alla predetta disposizione legislativa.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Per quanto innanzi ed alla luce delle citate pronunce del Consiglio di Stato, sia in merito al riconosciuto valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, peraltro considerato tale dal legislatore già in tempi remoti, che per quanto concerne il diritto dei diplomati magistrale ante 2001/2002 ad essere inseriti nelle G.A.E., è evidente l'illegittimo e colpevole comportamento assunto nel tempo delle amministrazioni scolastiche resistenti e in primis del M.I.U.R., volutamente finalizzato ad escludere l'ingresso dei soggetti in possesso, come la ricorrente, di un valido titolo abilitante all'insegnamento, prima nelle graduatorie provinciali permanenti ex lege 124/99 e poi nelle predette graduatorie, trasformate ad esaurimento con l'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 (finanziaria del 2007).

Graduatorie provinciali che, come è stato evidenziato, hanno costituito e costituiscono ancora oggi gli unici canali per una eventuale immissione in ruolo, atteso che attraverso le stesse sono state conferite in passato e vengono tutt'ora assegnati gli incarichi a tempo indeterminato.

In altri termini, come chiarito dall'Adunanza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato dal Consiglio di Stato con Parere n. 3813 del 11.09.2013 (n. Affare 4929/2012), il diploma magistrale conseguito entro la suddetta data dell'anno

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

scolastico 2001/2002, è sempre stato titolo idoneo per accedere legittimamente nelle dette graduatorie provinciali degli abilitati.

Invero, come sopra riferito, lo stesso Consiglio di Stato nel confermare in sede giurisdizionale quanto sostenuto con il predetto parere, con Ordinanza n° 4834/2014 del 22.10.2014, ha successivamente ammesso l'inserimento in via cautelare nelle graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Pertanto, la ricorrente (al pari di tanti altri docenti precari), avendo conseguito il diploma magistrale prima dell'anno scolastico 2001/2002, avrebbe avuto diritto all'inclusione già nelle previgenti graduatorie permanenti ex lege 124/99 e poi nelle attuali e vigenti graduatorie ad esaurimento.

Il mancato inserimento nella III fascia delle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento ha comportato (e comporta ancora oggi) l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzione in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della Legge 296/2006, aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007/2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Ebbene, la ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si trova ancora oggi nella condizione di precariato.

Un danno concreto e tutt'ora attuale, se si considera che la ricorrente avrebbe avuto ancora oggi la concreta possibilità di conseguire una nomina in ruolo, atteso che l'attuale Governo, con legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), ha previsto un ulteriore piano "straordinario" di assunzioni (oltre 100.000) dei docenti precari inclusi proprio nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, laddove ha istituito un fondo denominato "La buona scuola" con la dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e di 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Detto piano straordinario di assunzioni si è recentemente concretizzato nella Legge n. 107/2015 e nel D.D.G. n. 767/2015 attuativo della stessa legge, ed ha previsto il reclutamento dal 1° settembre 2015 dei docenti inseriti "a pieno titolo"

proprio dalle Graduatorie ad Esaurimento in questione (art. 1, comma 96, lett. b).

Esso dunque riguarda esclusivamente i docenti inseriti "a pieno titolo" nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso a cattedre bandito nel 2012, quali unici due canali di accesso ai ruoli del personale docente in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D.lgs 297/94.

La ricorrente, pertanto, non essendo al momento presente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, sarà nuovamente esclusa da tale ultimo piano straordinario di assunzioni e dunque di definitiva stabilizzazione dei docenti precari.

E' opportuno precisare al riguardo che alcuna negligenza od inerzia può essere imputata alla ricorrente, atteso che era obbligo del M.I.U.R. e degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali eseguire ed attuare le disposizioni legislative in materia, riconoscendo in occasione delle prime integrazioni e dei successivi periodici aggiornamenti delle graduatorie permanenti (poi trasformate in graduatorie ad esaurimento) il diritto all'inserimento in esse dei possessori di diploma magistrale.

E difatti, se la ricorrente avesse avuto la possibilità di essere inclusa già nelle graduatorie permanenti ai sensi della legge 124/99, ella avrebbe di sicuro conseguito incarichi lavorativi accumulando punteggio e scalando posizioni in graduatoria, tanto da poter ambire alla tanto agognata immissione in ruolo.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalla ricorrente sia risarcito "in forma specifica" con la condanna delle amministrazioni resistenti ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della docente odierna istante – in relazione alla propria richiesta di inclusione ed in forza del proprio titolo abilitante – nella III fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento (G.A.E.) definitive pubblicate dal resistente Ambito Territoriale provinciale, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, valide per gli aa.ss. 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie medesime o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Pertanto, per quanto attiene al presupposto del *Fumus boni iuris*, l'esponente ritiene che le argomentazioni sopra esposte, anche e soprattutto alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati, contengano elementi di diritto tali da indurre l'On.le Giudicante a ritenere, già sulla base dell'accertamento sommario proprio della fase cautelare, la fondatezza del presente ricorso e dunque del diritto azionato dalla ricorrente.

DEL PERICULUM IN MORA
ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

In merito al requisito del *Periculum in mora*, invece, esso è in *re ipsa* e si configura nella impossibilità per la ricorrente, in caso di mancato accoglimento della presente istanza, di conseguire incarichi di insegnamento annuali per tutto il triennio di validità delle Graduatorie in oggetto (2014/2017) o, ancor peggio, di essere assunta nei ruoli dell'Amministrazione resistente con rapporto a tempo indeterminato secondo il piano di assunzioni straordinario (oltre 100.000 docenti) sostenuto dall'attuale Governo con il D.D.L. "La Buona Scuola" (oggi Legge n. 107/2015), che prevede il reclutamento dal 1° settembre 2015 dei docenti inseriti "a pieno titolo" proprio dalle Graduatorie ad Esaurimento in questione (art. 1, comma 96, lett. b).

Il suddetto piano assunzionale straordinario è molto chiaro sul numero e sulla tipologia di precari che saranno assunti dal 01.9.2015: si tratta di 100.701 posti, con i quali verranno stabilizzati sia i vincitori del concorso del 2012, ma soprattutto gli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE).

È di solare evidenza, pertanto, che la tutela cautelare invocata con il presente ricorso rappresenta, invero, l'unica possibilità per la ricorrente di poter far valere in tempo utile il proprio diritto, sia ai fini delle nomine (annuali) a supplenza sull'organico provinciale per tutto il triennio di validità delle GAE 2014/2017, che per l'assunzione in ruolo secondo il piano straordinario di assunzioni di cui si è detto.

Alla luce di quanto innanzi, nel caso in esame sussiste senz'altro il *periculum in mora*, quale necessario presupposto per l'ottenimento della invocata tutela cautelare.

Ed invero, anche se dal provvedimento cautelare richiesto non deriva la certezza assoluta dell'incarico per la ricorrente, ma la sola possibilità di ottenerlo, va rilevato che l'utilità dello stesso risiede nel fatto che l'inclusione della docente

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

istante nella graduatoria provinciale ad esaurimento costituisce il presupposto per l'accesso alla possibilità di lavoro prospettata, sia ai fini dell'assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato che ai fini delle nomine di supplenza annuale mediante attingimento dalla medesima graduatoria (secondo un orientamento fatto proprio anche dal Tribunale di Santa Maria C.V., Sez. Lavoro, Dott.ssa G. Gentile, Ordinanza n. 25665/2015 del 05/08/2015, reso sempre in tema di esclusione dalle GAE – doc. 9).

Non vi è dubbio, dunque, che dal mancato accoglimento della presente domanda cautelare deriverà alla ricorrente un grave pregiudizio dato dalla definitiva perdita di chances, sia dal punto di vista economico che carrieristico.

Del resto in *subiecta materia*

Tutto ciò premesso e ritenuto, la docente Sig.ra GNOCCHI Pierangela, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CONCLUDE

Affinché l'On.le Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia così provvedere:

PREVIA DISAPPLICAZIONE:

1. del D.M. n. 235 del 01/04/2014, pubblicato in data 9 aprile 2014 (prot. n. 999 del 9/04/2014), in Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi dell'11 aprile 2014, N. 29, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha indetto le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. C, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014-2017, nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente - in relazione alla propria richiesta di inclusione ed in forza del proprio titolo abilitante - di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento della provincia di Salerno per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, in particolare, nella parte in cui all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", ha stabilito che la domanda doveva essere presentata esclusivamente con modalità web, ed all'art. 10 ha sanzionato con l'esclusione la presentazione delle domande con modalità diverse da quella prescritta all'art. 9;

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

2. del medesimo D.M. n. 235 del 01/04/2014, nella parte in cui non ha consentito l'inclusione nelle predette graduatorie agli aspiranti docenti che, come la ricorrente, sono in possesso del Diploma Magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

3. del decreto prot. n. 10791/C7 del 26/08/2014, con il quale il resistente Ambito Territoriale di Salerno ha pubblicato le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Salerno valide per il triennio 2014/2017, nonché di dette graduatorie nella parte in cui non è contemplato il nominativo della ricorrente,

in via cautelare e d'urgenza

emettere all'esito della comparizione delle parti, ai sensi di cui all'art. 700 c.p.c. ed a tutela dei diritti azionati con il presente ricorso, i provvedimenti d'urgenza che riterrà più opportuni

1)-per consentire alla ricorrente di presentare rituale domanda di inclusione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Salerno valide per il triennio scolastico 2014/2017 in relazione alle c.d.c. Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, nonché per assicurare l'immediato inserimento della medesima nelle citate graduatorie provinciali e nella posizione corrispondente al punteggio sino ad oggi maturato e con decorrenza dal 01/09/2014, ed altresì, con il medesimo punteggio e con eguale decorrenza, nella I^ fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;

2)-per consentire alla ricorrente di presentare (anche tardivamente) domanda di partecipazione al Piano Straordinario di Assunzioni a tempo indeterminato di cui al Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 767 del 17 luglio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi del 21/07/2015, n. 55, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 95, della Legge 13 luglio 2015 n. 107,

Nel merito,

previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso,

A. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad essere inclusa "a pieno titolo" nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento istituite nella provincia di Salerno per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria, con aggiornamento del punteggio e corrispondente posizione, nonché del diritto della medesima istante alla inclusione nella I^ fascia delle corrispondenti graduatorie di circoli e di istituto;

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

B. Ordinare alle Amministrazioni resistenti, per quanto di specifica competenza, di adottare a tal fine ogni opportuno ed idoneo provvedimento utile a consentire l'inclusione della ricorrente – in relazione alla propria richiesta di inclusione ed in forza del proprio titolo abilitante – nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle stesse per gli aa.ss. 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile applicando la Tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge;

C. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

La ricorrente evidenzia che le domande sopra formulate sono proposte, in subordine, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

Si produce, unitamente al suesteso ricorso, la seguente documentazione:

1. copia diploma di maturità magistrale conseguito dalla ricorrente;
2. Consiglio di Stato, parere n. 3813 dell'11.9.2013;
3. D.P.R. 23 marzo 2014;
4. D.M. 235/2014;
5. D.M. 353/2014;
6. Cons. Stato, sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015;
7. domanda di inserimento in G.A.E. presentata in formato cartaceo dalla ricorrente al resistente Ambito Territoriale;
8. Ambito Territoriale Provinciale di Salerno, decreto prot. n. 10791/C7 del 26/08/2014 di pubblicazione delle Graduatorie provinciali ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017;
9. Tribunale di Santa Maria C.V., Sez. Lavoro, Dott.ssa G. Gentile, Ordinanza n. 25665/2015 del 05/08/2015;
10. Tribunale di Pordenone, ordinanza dell'11.6.2015;
11. Estratto Orizzonte Scuola del 10/09/2015

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ne è esente, in quanto il reddito imponibile della ricorrente ai fini Irpef per l'anno 2014 è stato inferiore ad euro 34.107,72, come si evince dalla documentazione in atti.

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto avvocato, ai fini dell'integrazione del contraddittorio,

premesse che

- ✓ il suesteso ricorso è teso all'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento e permanenza a pieno titolo nella III^a fascia delle distinte graduatorie ad esaurimento della provincia di Salerno per gli insegnamenti della scuola dell'infanzia (Cl. AAAA) e della scuola primaria (Cl. EEEE), vigenti per il triennio scolastico 2014-2017;
- ✓ pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso dovrà essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, ovvero a tutti gli aspiranti docenti già inseriti nelle rispettive graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria della provincia di Caserta, che, in virtù del legittimo preteso inserimento della ricorrente in tali elenchi, sarebbero scavalcati, per punteggio e posizione di quest'ultima;
- ✓ è del tutto evidente che la notifica nei modi ordinari sarebbe eccessivamente gravosa e di difficile attuazione, in ragione dell'elevato numero dei destinatari non agevolmente reperibili;

rilevato che

- ✓ anche la tradizionale e onerosa notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. che comporta la pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale, non sortisce più l'efficacia di tale forma di notificazione, ovvero la effettiva e sostanziale conoscenza, come ritenuto oramai dalla maggioranza dei Tribunali Ordinari ed Amministrativi che hanno autorizzato, e continuano tutt'ora ad autorizzare, parte ricorrente ad effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso, del provvedimento di autorizzazione, (dell'eventuale elenco nominativo dei contro

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

interessati) sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo

✓ http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

considerato che

- ✓ il Giudice adito può, pertanto, autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compreso quello per via telematica ex art. 151 c.p.c.
- ✓ anche copiosa Giurisprudenza del Lavoro, come quella Amministrativa, si è orientata in tal senso.

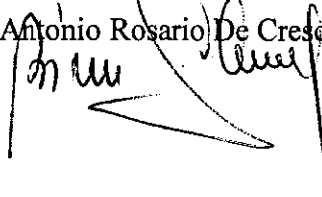
Ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto avvocato

fa istanza

all'Ill.mo Giudice adito, affinché autorizzi l'effettuazione della notifica del presente ricorso ex art. 151 c.p.c., mediante la pubblicazione del testo integrale dell'atto e del pedissequo provvedimento di autorizzazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R.

Con Osservanza.

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo



STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA
Tel. e Fax. 0823-27.93.00
P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

Procura Speciale

Io sottoscritto/a Gnocchi Pierangela nato/a a
Lodi (LO) Prov. LO il 01/10/1975
e residente in Battipaglia (SA) alla Via
G. Noschese n° 38/B, con la presente delego


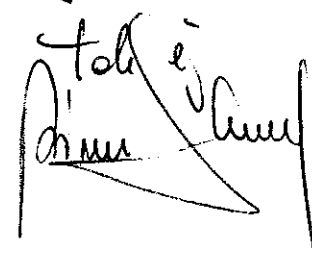
l'Avv. Antonio Rosario De Crescenzo a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado, con ogni e più ampio potere di legge anche ai fini della rinuncia agli atti del procedimento e con facoltà di subdelega, ritenendo fin d'ora per rato e fermo il Suo operato, senza bisogno di ulteriore ratifica.

Eleggo domicilio presso il Suo studio sito in Caserta alla Via delle Ville n. 4, con facoltà dello stesso di eleggere domicilio per mio conto.

Con il presente atto dichiaro, altresì, di aver ricevuto la prescritta informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Data 14/11/2014

Firma





TRIBUNALE DI SALERNO

Sezione Lavoro

6845/15 R.G.A.C.C.

N. Cron.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede;
Visti ed applicati gli artt. 700, 669 c.p.c.;
Ritenuta la propria competenza;

FISSA

ANCHE IN ORDINE ALL'ISTANZA CAUTELARE
Udienza di discussione della causa per il giorno 17-12-015 alle ore 9.30

Nell'aula di udienza n. 124

DISPONE

che ricorso e decreto vengano notificati, a cura della parte ricorrente entro il TERMINI DI LEGGE

Salerno, 12.10.015

Il Funzionario Giudiziario

~~Eugenio Galdi~~
L'Assistente Giudiziario

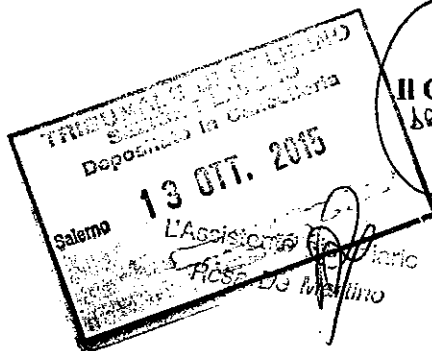
Rosa De Martino

depositata in cancelleria

oggi

Funzionario Giudiziario

Eugenio Galdi



Il Giudice del lavoro
Dr. N. DE MARCO

E' copia conforme all'originale a richiesta
dell'Avv. De Crescenzo

Salerno, il 23.10.15

Il Cancelliere



STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 - P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

Relazione di Notifica

ex Legge n°53/1994

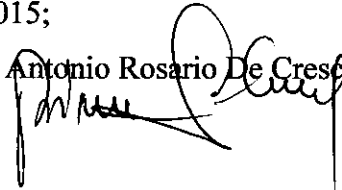
Cronologico n°84

Ad istanza come in atti, io sottoscritto avv. Antonio Rosario De Crescenzo con studio in Caserta alla Via delle Ville n.4, iscritto all'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. (CE) ed autorizzato dallo stesso in data 28.5.2010 ad effettuare notifiche a mezzo del servizio postale ex Legge n°53/1994, previa annotazione nel mio Registro Cronologico, ho notificato copia del su esteso atto a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 58 – 84123 SALERNO, a mezzo del servizio postale tramite racc. A.R. n. 76657033370-4, spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, oggi 27 ottobre 2015;

- **Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ambito Territoriale provinciale di Salerno – Ufficio X**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 58 – 84123 SALERNO, a mezzo del servizio postale tramite racc. A.R. n. 76657033371-5, spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, oggi 27 ottobre 2015;

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo



Per vidimazione





TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

VERBALE DI DISCUSSIONE

L'anno 2015 il giorno 17 del mese di DICEMBRE in Salerno

alle ore 9:30 nella sala delle udienze aperta al pubblico

Il Giudice del Lavoro dott. NICOLA DE MARCO assistito dal

Segretario, procede alla discussione della causa : GNOCCHI PIERANGELA

tra:

assistito dal procuratore AVV. ANTONIO ROSARIO DE RESCENZO

contro: MIUR - USR PER LA CAMPANIA - ATP SALERNO

assistito dal procuratore

avente ad oggetto: MANGATO INSERIMENTO GAE

E' presente per il MIUR l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, giusta delega dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, l'On. Consiglieri Ferraro Alf. dell'Ufficio Legale e Contenzioso dell'Ambito Territoriale per le Province di Salerno, le quali ~~del~~ cost. provvede alla costituzione nell'odierna udienza mediante deposito di produzione di parte, contenente memoria di cost. loro.



E' copia conforme all'originale a richiesta
dell'Avv. Di Crescenzo
Salerno, li 17.12.15

Il Cancelliere

Ministro
